

**Dott.ssa Anna Rossi**  
*Medico-Chirurgo*  
**Specialista in Medicina del Lavoro**

---

Via Parco Donica,9 – 84084 Fisciano (SA)  
[annette.ar16@gmail.com](mailto:annette.ar16@gmail.com) - [anna.rossi@pec.it](mailto:anna.rossi@pec.it)  
C.F. RSSNNA69E50H703L P.IVA 05029630653

## TUTELA DEL LAVORATORE “FRAGILE”

14.Marzo 2020 ...

Sabato 14 marzo 2020, è stato sottoscritto il “Protocollo condiviso di regolazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”.

L’obiettivo del presente protocollo condiviso di regolamentazione è fornire indicazioni operative finalizzate a incrementare, negli ambienti di lavoro non sanitari, l’efficacia delle misure precauzionali di contenimento adottate per contrastare l’epidemia di COVID-19. Come previsto dal DPCM dell’11 marzo 2020 che prevede l’osservanza di misure restrittive nell’intero territorio nazionale, specifiche per il contenimento del COVID – 19 e che per le attività di produzione tali misure raccomandano:

- sia attuato il massimo utilizzo da parte delle imprese di modalità di lavoro agile per le attività che possono essere svolte al proprio domicilio o in modalità a distanza;
- siano incentivate le ferie e i congedi retribuiti per i dipendenti nonché gli altri strumenti previsti dalla contrattazione collettiva;
- siano sospese le attività dei reparti aziendali non indispensabili alla produzione;
- assumano protocolli di sicurezza anti-contagio e, laddove non fosse possibile rispettare la distanza interpersonale di un metro come principale misura di contenimento, con adozione di strumenti di protezione individuale;
- siano incentivate le operazioni di sanificazione nei luoghi di lavoro, anche utilizzando a tal fine forme di ammortizzatori sociali;
- per le sole attività produttive si raccomanda altresì che siano limitati al massimo gli spostamenti all’interno dei siti e contingentato l’accesso agli spazi comuni;
- si favoriscono, limitatamente alle attività produttive, intese tra organizzazioni datoriali e sindacali;
- per tutte le attività non sospese si invita al massimo utilizzo delle modalità di lavoro agile si stabilisce che le imprese adottano il presente protocollo di regolamentazione all’interno dei propri luoghi di lavoro, oltre a quanto previsto dal suddetto decreto, applicano le ulteriori misure di precauzione di seguito elencate - da integrare con altre equivalenti o più incisive secondo le peculiarità della propria organizzazione, previa consultazione delle rappresentanze sindacali aziendali - per tutelare la salute delle persone presenti all’interno dell’azienda e garantire la salubrità dell’ambiente di lavoro.

Un punto importante è rappresentato dal fatto che “ *Il medico competente segnala all’azienda situazioni di particolare fragilità e patologie attuali o pregresse dei dipendenti e l’azienda provvede alla loro tutela nel rispetto della privacy il medico competente applicherà le indicazioni delle Autorità Sanitarie*”

**Dott.ssa Anna Rossi**  
*Medico-Chirurgo*  
**Specialista in Medicina del Lavoro**

---

Via Parco Donica,9 – 84084 Fisciano (SA)  
[annette.ar16@gmail.com](mailto:annette.ar16@gmail.com) - [anna.rossi@pec.it](mailto:anna.rossi@pec.it)  
C.F. RSSNNA69E50H703L P.IVA 05029630653

**Purtroppo questa situazione non è facilmente compatibile con la tutela della privacy del lavoratore e il rispetto del segreto professionale da parte del Medico Competente, (Garante Privacy 2 Marzo 2020)** pertanto eseguiremo il seguente protocollo prendendo in considerazione il Decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 08 marzo 2020, dal quale si evince che il lavoratore “fragile”, anche se asintomatico, deve rivolgersi al proprio Medico di Medicina Generale al fine di ottenere la certificazione spettante ai soggetti a maggior rischio di contrarre l’infezione. In caso di mancata certificazione da parte del Medico di Medicina Generale, previo consenso del lavoratore “fragile”, il Medico Competente potrà, una volta informato direttamente dal lavoratore, comunicare al Datore di Lavoro la necessità di adottare le misure idonee per tutelare la sua salute, senza alcun riferimento alle specifiche motivazioni cliniche.

*Ad Oggi , alla ripresa del lavoro...*

***Con la pubblicazione del Decreto Legge n. 83 del 30 luglio 2020 si pone all'attenzione dei Medici Competenti il rientro al lavoro dei lavoratori cosiddetti “fragili”, cioè coloro che in virtù del possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell’articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata ai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ai sensi dell’articolo 3, comma 1, della medesima legge n. 104 del 1992, sono stati posti in astensione dal lavoro, dopo varie proroghe, fino all'appena trascorso 31 luglio 2020.***

Il DL citato ha ricompreso fra i vari articoli e provvedimenti posti in proroga di scadenza al 15 ottobre 2020, quelli interessanti le disposizioni in materia di lavoro agile “i lavoratori dipendenti disabili nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104 o che abbiano nel proprio nucleo familiare una persona con disabilità nelle condizioni di cui all'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile ai sensi degli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. Ai lavoratori del settore privato affetti da gravi e comprovate patologie con ridotta capacità lavorativa è riconosciuta la priorità nell'accoglimento delle istanze di svolgimento delle prestazioni lavorative in modalità agile ai sensi degli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81. Il DL 83/2020 ha altresì prorogato al 15 ottobre prossimo anche l’articolo 90 del DL 34/2020 convertito nella Legge 77/2020: Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, i genitori lavoratori dipendenti del settore privato che hanno almeno un figlio minore di anni 14, a condizione che nel nucleo familiare non vi sia altro genitore beneficiario di strumenti di sostegno al reddito in caso di sospensione o cessazione dell’attività lavorativa o che non vi sia genitore non lavoratore, hanno diritto a svolgere la prestazione di lavoro in modalità agile anche in assenza degli accordi individuali, fermo restando il rispetto degli obblighi informativi previsti dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, e a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione. Fino alla cessazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19, il medesimo diritto allo svolgimento delle **prestazioni di lavoro in modalità agile è riconosciuto, sulla base delle valutazioni dei medici competenti, anche ai lavoratori maggiormente esposti a rischio di contagio da virus SARS-COV2, in ragione dell’età o della**

**Dott.ssa Anna Rossi**  
*Medico-Chirurgo*  
**Specialista in Medicina del Lavoro**

---

Via Parco Donica,9 – 84084 Fisciano (SA)  
[annette.ar16@gmail.com](mailto:annette.ar16@gmail.com) - [anna.rossi@pec.it](mailto:anna.rossi@pec.it)  
C.F. RSSNNA69E50H703L P.IVA 05029630653

**condizione di rischio derivante da immunodepressione, da esiti di patologie oncologiche o dallo svolgimento di terapie salvavita o, comunque, da comorbidità che possono caratterizzare una situazione di maggiore rischiosità accertata dal medico competente, nell'ambito della sorveglianza sanitaria di cui all'articolo 83 del presente decreto, a condizione che tale modalità sia compatibile con le caratteristiche della prestazione lavorativa.** Per l'intero periodo di cui al comma 1, i datori di lavoro del settore privato comunicano al Ministero del lavoro e delle politiche sociali, in via telematica, i nominativi dei lavoratori e la data di cessazione della prestazione di lavoro in modalità agile, ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 87 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, per i datori di lavoro pubblici, limitatamente al periodo di tempo di cui al comma 1 e comunque non oltre il 31 dicembre 2020, la modalità di lavoro agile disciplinata dagli articoli da 18 a 23 della legge 22 maggio 2017, n. 81, può essere applicata dai datori di lavoro privati a ogni rapporto di lavoro subordinato, nel rispetto dei principi dettati dalle menzionate disposizioni, anche in assenza degli accordi individuali ivi previsti; gli obblighi di informativa di cui all'articolo 22 della medesima legge n. 81 del 2017, sono assolti in via telematica anche ricorrendo alla documentazione resa disponibile nel sito internet dell'Istituto nazionale assicurazione infortuni sul lavoro (INAIL).

***Rimane pertanto fondamentale in questa fase di rientro al lavoro, da parte del Datore di Lavoro, rinnovare l'informativa ai lavoratori “fragili” di poter essere rivalutati su loro precisa richiesta al Medico Competente ai sensi dell’art. 41, al comma2, lettera c) o perché durante il periodo di astensione dal lavoro è occorsa una variazione significativa del loro stato di salute o perché possano essere stati contagiati da SARS-COV2 e comunque per avere maggiori misure di prevenzione dal contagio in quanto soggetti iper-suscettibili.***

#### CONDIZIONI PATOLOGICHE DI “FRAGILITÀ”

Si riportano di seguito, a titolo puramente esemplificativo e non esaustivo, alcune condizioni patologiche che possono determinare una maggiore suscettibilità a contrarre l’infezione o ad andare incontro a complicanze:

- malattie croniche dell’apparato respiratorio (es. asma grave, displasia broncopolmonare, fibrosi cistica, broncopneumopatia cronico-ostruttiva);
- malattie dell’apparato cardio-circolatorio (es. cardiopatia ipertensiva, cardiopatie congenite e acquisite);
- diabete mellito e altre malattie metaboliche (inclusa obesità con BMI>30);
- malattie reumatiche (artrite reumatoide);
- insufficienza renale o surrenale cronica;

**Dott.ssa Anna Rossi**  
*Medico-Chirurgo*  
**Specialista in Medicina del Lavoro**

---

Via Parco Donica,9 – 84084 Fisciano (SA)  
[annette.ar16@gmail.com](mailto:annette.ar16@gmail.com) - [anna.rossi@pec.it](mailto:anna.rossi@pec.it)  
C.F. RSSNNA69E50H703L P.IVA 05029630653

- malattie degli organi emopoietici ed emoglobinopatie;
- tumori;
- malattie congenite o acquisite che comportino carente produzione di anticorpi, immunosoppressione dovuta da farmaci o da HIV;
- patologie associate ad un aumentato rischio di aspirazione delle secrezioni respiratorie (es. malattie neuromuscolari);
- epatopatie croniche;
- patologie per le quali sono programmati importanti interventi chirurgici.

Si ricorda quanto espressamente indicato nel DPCM 08 marzo 2020, articolo 3, comma 1, lettera b): “è fatta espressa raccomandazione a tutte le persone anziane o affette da patologie croniche o con multimorbilità ovvero con stati di immunodepressione congenita o acquisita, di evitare di uscire dalla propria abitazione o dimora fuori dai casi di stretta necessità e di evitare comunque luoghi affollati nei quali non sia possibile mantenere la distanza di sicurezza interpersonale di almeno un metro [...]”